

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3207

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2004

—————

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici
nei piccoli comuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore deve compiere ogni sforzo per assicurare il generale obiettivo di tutelare la produzione italiana alimentare da quelle tendenze produttive commerciali e regolamentari che possono disperdere tale patrimonio introducendo fattori di varia natura che direttamente o indirettamente ne causano la marginalità o l'abbandono.

A tale proposito, una recente indagine ISMEA ha evidenziato come una schiacciante maggioranza di consumatori si sia espressa a favore dei prodotti alimentari provenienti da aree vicine a quelle di consumo (produzioni locali o per lo meno di origine nazionale). Tale orientamento deriva da fattori di diversa natura: da un lato, di carattere emotivo e affettivo, in quanto il prodotto locale e italiano suscita sentimenti di appartenenza e protezione ma, dall'altro, di tipo razionale in quanto i sistemi di controllo nazionali sono reputati essere più avanzati rispetto a quelli di altri paesi grazie anche ad ispezioni più accurate e verifiche più frequenti.

La scelta a favore di politiche indirizzate a promuovere la qualità, nel senso della valorizzazione delle caratteristiche peculiari di

un prodotto agroalimentare, legate, quindi, all'origine e alla specificità del prodotto, che nascono e si manifestano proprio nel e sul territorio, dall'ambiente e dal talento dell'uomo, servirebbe a tutelare i produttori dalla concorrenza sleale di chi propone prodotti simili, ma meno costosi a causa del diverso costo della manodopera, del tipo di tecnologie impiegate e degli standards qualitativi raggiunti.

Il presente disegno di legge, di cui si raccomanda l'approvazione, prevede un piano per la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei Comuni sotto i 5000 abitanti, anche associati. Si prevede inoltre che i Comuni sotto i 5000 abitanti possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali. Si prevede infine un'incentivazione fiscale, del costo prevedibile di 20 milioni di euro: nel territorio dei Comuni sotto i 5000 abitanti di cui alla presente legge, gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

1. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione – anche mediante un apposito canale telematico – di prodotti agroalimentari tradizionali originari dei comuni con meno di 5.000 abitanti, anche associati, il Ministero delle politiche agricole e forestali disciplina, con proprio decreto, le intese con gli enti locali e le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive interessate. Tali intese hanno ad oggetto i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del» posta sotto il nome del Comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i Comuni di cui alla presente legge, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Conformemente all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e successive modificazioni, nel territorio dei Comuni di cui alla presente legge gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Risorse Agricole.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.